



Newsletter 5/2024 della ElCom

Berna, 31.05.2024

Seminario sulla sorveglianza del mercato 2024

Il 7 giugno 2024, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al Media Center presso lo stadio di Wankdorf a Berna si terrà il seminario annuale della Sezione Sorveglianza del mercato. Durante l'incontro vi aggiorneremo sugli sviluppi attuali della sorveglianza del mercato in Svizzera. Tra le altre cose, si esaminerà in dettaglio l'estensione del REMIT II ad altri mercati, la loro organizzazione, il loro funzionamento e la loro sorveglianza. L'incontro si concluderà con uno spazio dedicato alle domande. Lingua di lavoro: tedesco

Troverete il programma e le modalità di iscrizione sul sito web della ElCom. Ci sono ancora posti disponibili. Iscrivetevi subito! Saremo lieti di incontrarvi numerosi.

[Vai all'iscrizione](#)

Tutorial online sul sistema per la fornitura di dati EDES e sulla contabilità analitica 2024

Anche quest'anno la Segreteria tecnica della ElCom offre tutorial online sul sistema per la fornitura di dati EDES e sulla contabilità analitica. Potrete trovare consigli e suggerimenti su come utilizzare i moduli in modo efficiente, nonché su singoli argomenti relativi alla contabilità analitica e ai moduli tariffari. Le date sono pubblicate sul sito della ElCom. Per ragioni tecniche, sono ammessi al massimo 90 partecipanti per data.

Tedesco:

Giovedì 13 giugno 2024, ore 15.00 - 17.30

Martedì 9 luglio 2024, ore 15.00 - 17.30

Martedì 12 agosto 2024 ore 13.30 - 16.00

Francese (italiano incl.):

Lunedì 24 giugno 2024, ore 14.00 - 16.30

Martedì 6 agosto 2024, ore 9.00 - 11.30

Vi aspettiamo numerosi!

[Vai alle date e all'iscrizione](#)

Decisione della ElCom relativa all'installazione di un sistema di controllo e di regolazione intelligenti senza il consenso (art. 8c cpv. 5 OAEI)

Il 4 aprile 2024 la ElCom ha deciso che un gestore di rete ha il diritto di richiedere l'installazione di una gestione del carico in due fasi o di un elemento di controllo per l'allacciamento di un impianto fotovoltaico. Il gestore di rete può così impostare a distanza la potenza dell'impianto al 100 per cento o allo 0 per cento. Ciò significa che può far funzionare l'impianto a piena potenza o spegnerlo, motivo per cui l'elemento di controllo rientra nella definizione di sistema di controllo e regolazione intelligenti (cfr. art. 17b cpv. 1 LAEI). Questi sistemi consentono di introdurre nel mercato o nella rete la flessibilità necessaria per compensare le fluttuazioni dovute alle nuove energie rinnovabili. Per flessibilità si intende la possibilità di influenzare l'immissione di energia elettrica, il suo stoccaggio o il suo consumo da parte dei gestori di rete o di altri operatori. I beneficiari della flessibilità sono i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio. In linea di principio, i gestori di rete e altri soggetti terzi possono beneficiare della flessibilità solo con il consenso dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori degli impianti di stoccaggio (art. 17b cpv. 3 LAEI). L'installazione di un sistema di controllo e regolazione intelligenti per la gestione sicura della rete, così come l'impiego del sistema e la sua remunerazione, devono pertanto essere concordati tra il gestore di rete e i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio interessati (art. 8c cpv. 1 lett. a-c OAEI). Ai sensi dell'articolo 8c capoverso 5 OAEI, per evitare un grave e imminente pericolo per l'esercizio sicuro della rete, il gestore di rete può installare un sistema di controllo e di regolazione intelligenti anche senza il consenso del consumatore finale, del produttore o del gestore dell'impianto di stoccaggio interessato. È sufficiente un potenziale pericolo. L'installazione senza il consenso deve però rimanere un'eccezione e il gestore di rete deve essere in grado di dimostrare, nei singoli casi, che sono soddisfatte le condizioni per l'esenzione dal consenso. Il gestore di rete ha tuttavia un certo grado di discrezionalità in questo senso, in particolare in considerazione della sua responsabilità nel determinare i principi di pianificazione della rete (art. 9 b cpv. 1 LAEI). Tenendo conto di questa discrezionalità e delle peculiarità degli impianti fotovoltaici, la ElCom ha deciso che nel caso in esame il gestore di rete poteva installare l'elemento di controllo senza il consenso dei produttori, ma che i criteri per l'utilizzo senza consenso debbano essere severi. La decisione, non ancora passata in giudicato, è pubblicata sul sito della ElCom (solo in tedesco).

[Alla decisione](#)

Per ulteriori informazioni:

Antonia Adam, Media e comunicazione
Commissione federale dell'energia elettrica ElCom
Segreteria della Commissione
Christoffelgasse 5
CH-3003 Berna
Tel. +41 58 466 89 99
antonia.adam@elcom.admin.ch
www.elcom.admin.ch